

*Servizi di assistenza tecnica al POR MOLISE FESR FSE 2014-2020  
e al Patto per lo Sviluppo della Regione Molise*

# **IL Regolamento Omnibus n. 1046 del 2018 (1)**

# Obiettivi

- Mettere il partecipante nelle condizioni di avere un quadro chiaro del nuovo Regolamento Omnibus n. 1046 del 2018
- Il focus sarà sulle novità normative del Regolamento, nonché sulle principali innovazioni introdotte nelle procedure
- In particolare, ci si concentrerà sulle novità dei meccanismi di funzionamento che riguardano le attività dell'Autorità di Gestione del POR FESR e FSE

# Argomenti



Principali novità introdotte dal Regolamento Omnibus

Struttura del Regolamento Omnibus

Titolo V - Norme Comuni alle 3 Modalità di Gestione

Modifiche al Regolamento FSE

Modifiche al Regolamento FESR

# Principali novità del Regolam. 1046 (1)

- La Commissione ha presentato la proposta di Regolamento Omnibus nel Settembre 2016
- Nel Novembre 2017 quattro atti legislativi riguardanti il **settore dell'agricoltura** sono stati separati dal Regolamento principale per consentire agli stessi di entrare in vigore il 1° Gennaio 2018
- Il Regolamento Omnibus n. 1046 è stato approvato il 18 Luglio 2018, ed è entrato in vigore il 02/08/2018
- Alcune norme del testo si applicano dal 01/01/2019
- Altre norme si applicheranno a far data dal 02/08/2019

# Principali novità del Regolam. 1046 (2)

- Il Regolamento n. 1046 del 2018 **ha abrogato** il Regolamento Finanziario n. 966 del 2012
- Definisce il quadro generale per la gestione del bilancio, ed una serie di norme che disciplinano i programmi pluriennali della UE in settori specifici, tra cui la **Politica di Coesione**
- Pertanto, le regole finanziarie della UE sono state **riorganizzate** per renderle più concise e di più facile consultazione

# Principali novità del Regolam. 1046 (3)

- Il nuovo Regolamento Finanziario e le più importanti disposizioni delle sue "modalità di applicazione" sono state fuse nel cosiddetto "**Codice Unico**"
- Ponendo l'accento sulle analogie esistenti tra i differenti **modi di gestione e tipi di esecuzione del bilancio**, e consolidando le rispettive norme, che sono state ripartite tra i titoli specifici del nuovo Regolamento Finanziario
- Infatti, varie modifiche sono volte ad agevolare l'utilizzo dei differenti programmi e strumenti per il finanziamento di progetti, applicando (ove possibile) un'unica serie di norme

# Principali novità del Regolam. 1046 (4)

- Diventa più agevole combinare finanziamenti provenienti dai Fondi Strutturali UE con gli Strumenti Finanziari, ed il Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (FEIS), tramite il cosiddetto "**finanziamento misto**"
- Diviene possibile associare sovvenzioni e strumenti finanziari nell'ambito del **Meccanismo** per Collegare l'Europa al fine di finanziare progetti nei settori dei trasporti, dell'energia e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
- Questo per incoraggiare l'utilizzo di **un ampio mix** di contributi provenienti dai bilanci nazionali e dagli investitori privati al fine di utilizzare al meglio le risorse della UE

# Principali novità del Regolam. 1046 (5)

- Le nuove norme ampliano la possibilità di basare i pagamenti sul conseguimento di risultati, o su un metodo predefinito di calcolo, **piuttosto che tracciare ogni euro di spesa**; per valutare i costi si può ricorrere anche alla valutazioni di esperti
- Al fine di ridurre gli adempimenti burocratici sia per i Beneficiari che per le Autorità, che potranno concentrarsi sui **risultati delle politiche**, invece di raccogliere e controllare documenti finanziari
- Diminuisce il rischio di errore, e diventa più agevole per i **piccoli beneficiari** che dispongono di risorse limitate accedere ai Fondi



# Principali novità del Reg. Omnibus: definizione di beneficiario

- Nella definizione di Beneficiario sono state incluse **anche le persone fisiche**, oltre agli organismi pubblici o privati, per il FESR e FSE (articolo 2)
- Le priorità stabilite per ciascuno dei Fondi SIE riguardano, tra l'altro, l'uso di ciascun Fondo SIE nei settori della **migrazione** e dell'**asilo** (articolo 9)

# Principali novità del Reg. Omnibus: Accordo di Partenariato

- E' prevista la possibilità per gli Stati membri di trasmettere ogni anno - entro il **31 gennaio** - l'Accordo di Partenariato modificato in seguito all'approvazione, da parte della Commissione, delle **modifiche di uno o più Programmi** nell'anno precedente
- La decisione della Commissione di conferma che le modifiche dell'Accordo di Partenariato rispecchiano effettivamente quelle apportate ad uno o più Programmi, approvate dalla C.E. nello anno precedente, ed è adottata ogni anno **entro il 31 marzo**
- Tale decisione può comprendere la modifica di **altri elementi** dell'Accordo di Partenariato, purché la proposta sia stata presentata alla Commissione entro il **31 dicembre** dello anno precedente, ai sensi degli articoli 16 e 30

# Principali novità del Reg. Omnibus: Investimenti Territoriali Integrati (ITI)

- Per lo sviluppo territoriale è previsto che lo Stato membro o l'Autorità di Gestione possano delegare ad uno o più organismi intermedi, compresi enti locali, organismi di sviluppo regionale od organizzazioni non governative, **soltanto determinati compiti** connessi alla gestione ed all'attuazione di un ITI, **e non più l'intera gestione ed attuazione** in forza del nuovo articolo 36

# Principali novità del Reg. Omnibus: Comitato di Sorveglianza

- Oltre a formulare osservazioni all'Autorità di Gestione in merito all'attuazione e alla valutazione del Programma Operativo, il Comitato può altresì formulare osservazioni sulla **visibilità** del sostegno dei Fondi SIE e sulle **azioni di sensibilizzazione** ai risultati di tale sostegno, nonché controllare le azioni intraprese a seguito delle sue osservazioni (articolo 49)
- Nel corso della Riunione annuale di riesame viene esaminata la performance dei Programmi **e non più i risultati conseguiti**
- Sono riesaminate anche le **attività di comunicazione** ed informazione del Programma ed, in particolare, i risultati e l'efficacia delle misure adottate **per informare il pubblico** circa i risultati e il valore aggiunto del sostegno dei Fondi SIE (articolo 51)

# Principali novità del Reg. Omnibus: nuovo elenco Indicatori Comuni per FSE

- L'articolo 273 del Regolamento Omnibus modifica il Regolamento FSE, ed in particolare modifica gli **Indicatori Comuni di Output per i Partecipanti** di cui all'Allegato I, punto 1) del Regolamento n. 1304 del 2013

# Modalità di Gestione dei fondi: definizioni

- **Gestione Diretta**

La gestione del bilancio spetta direttamente alla Commissione Europea quando i progetti vengono svolti dai suoi **Servizi**, presso le sue **Sedi**, nelle **Delegazioni** della UE, oppure tramite **Agenzie** esecutive della UE e include, tra l'altro, l'assegnazione delle sovvenzioni, il trasferimento dei fondi, il monitoraggio delle attività, la selezione dei contraenti

- **Gestione Concorrente (Fondi SIE)**

In questa modalità la Commissione Europea affida la gestione dei Programmi agli Stati membri attraverso la gestione dei **Fondi SIE**; oltre **il 76%** dei finanziamenti della UE rientra nella Gestione concorrente

- **Gestione Indiretta**

I programmi di finanziamento sono gestiti indirettamente quando vengono attuati da: **Paesi partner della UE, Paesi extra-UE,, Agenzie per lo sviluppo dei Paesi della UE, Organizzazioni internazionali**

# Struttura del Regolamento 1046 (1)

- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che **modifica i regolamenti**
- (UE) n. 1296/2013,
- (UE) n. 1301/2013,
- (UE) n. 1303/2013,
- (UE) n. 1304/2013,
- (UE) n. 1309/2013,
- (UE) n. 1316/2013,
- (UE) n. 223/2014,
- (UE) n. 283/2014 e
- la decisione UE n. 541/2014 e
- **abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012**

# Struttura del Regolamento 1046 (2)

- Il Regolamento n. 1046 del 2018 è stato pubblicato sulla G.U.U.E. n. 193 del 30 Luglio 2018, **e si compone di:**
- 246 Consideranda
- 282 Articoli
- 2 Allegati (il 2° contiene Tabella corrispondenze con il Reg. 966/2012)
- **Il Regolamento è diviso in 3 Parti:**
- Parte Prima - Regolamento Finanziario (269 articoli)
- Parte Seconda - Modifiche di Regole specifiche e settor. (11)
- Parte Terza - Disposizioni Transitorie e Finali (4 articoli)



# Struttura del Regolamento 1046 (3)

- **La Prima Parte si compone di 16 Titoli:**
- i primi quattro Titoli riguardano **il Bilancio**
- il Titolo V - **Disposizioni Comuni** (alle tre tipologie di gestioni)
- il Titolo VI - Gestione Indiretta
- il Titolo VII - Appalti Pubblici e Concessioni
- il Titolo VIII - Sovvenzioni (**in regime di Gestione Diretta**)
- il Titolo IX - Premi
- il Titolo X - Strumenti Finanziari, Garanzie di Bilancio, Assistenza Finanziaria
- il Titolo XI - Contributi ai Partiti Politici Europei
- il Titolo XII - Altri Strumenti per l'Esecuzione del Bilancio

# Struttura del Regolamento 1046 (4)

- il Titolo XIII - Conti Annuali e Altre Informazioni Finanziarie
- il Titolo XIV - Controllo Esterno e Approvazione della Gestione del Bilancio
- il Titolo XV - Crediti Amministrativi
- il Titolo XVI - Richieste di Informazioni e Atti Delegati
- **L'Allegato I si compone di:**
  - Capo 1** - Disposizioni comuni
    - Sezione 1 - Contratti quadro e pubblicità
    - Sezione 2 - Procedure di aggiudicazione
  - Capo 2** - Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati dalle Istituzioni dell'Unione per proprio conto
  - Capo 3** - Appalti pubblici nel settore delle Azioni esterne

# Struttura del Regolamento 1046 (5)

- **La Parte Seconda** - Modifiche di Regole Specifiche e Settoriali:
  - Articolo 270 - Modifica del regolamento 1296/2013 - EaSI inclusione soc.
  - Articolo 271 - Modifica del regolamento 1301/2013 - FESR
  - Articolo 272 - Modifica del regolamento 1303/2013 - Generale
  - Articolo 273 - Modifica del regolamento 1304/2013 - FSE
  - Articolo 274 - Modifica del regolamento 1309/2013 - FEAG globalizzaz.
  - Articolo 275 - Modifica del regolamento 1316/2013 - Mecc. collegare eur.
  - Articolo 276 - Modifica del regolamento 223/2014 - FAEI aiuti x indigenti
  - Articolo 277 - Modifica del regolamento 283/2014 - RetiTrans. Infr.Trasp.
  - Articolo 278 - Modifiche alla decisione n. 541/2014 - Sorveglianza Spazio

# Struttura del Regolamento 1046 (6)

- **La Parte Terza** - Disposizioni Transitorie e Finali:
- Articolo 279 - Disposizioni transitorie
- Articolo 280 - Revisione
- Articolo 281 - Abrogazione
- Articolo 282 - Entrata in vigore e applicazione
- **L'Allegato II** - Tabella delle Corrispondenze con il Regolamento Finanziario n. 966 del 2012

# Titolo V - Norme Comuni (alle 3 gestioni)

## Art. 125 - Forme di contributo dell'UE (1)

1. I contributi dell'Unione in regime di gestione diretta, indiretta e **concorrente** promuovono il conseguimento di un obiettivo strategico dell'Unione e dei risultati specificati e possono assumere una delle seguenti forme:

a) **finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni** in questione in base:

i) all'adempimento delle condizioni previste dalla normativa settoriale o da **decisioni della Commissione**; oppure

ii) al conseguimento dei risultati misurato in riferimento agli obiettivi intermedi precedentemente fissati o **mediante indicatori di performance**;

# Titolo V - Norme Comuni (alle 3 gestioni)

## Art. 125 - Forme di contributo dell'UE (2)

- b) rimborso dei costi ammissibili **effettivamente sostenuti**;
- c) **costi unitari**, che coprono tutte o determinate categorie specifiche di costi ammissibili che sono chiaramente individuate in anticipo con riferimento a un importo per unità;
- d) **somme forfettarie**, che coprono in modo generale tutte o determinate categorie specifiche di costi ammissibili che sono chiaramente individuate in anticipo;
- e) **finanziamenti a tasso fisso**, che coprono categorie specifiche di costi ammissibili che sono chiaramente individuate in anticipo, applicando una percentuale;
- f) **una combinazione** delle forme di cui alle lettere da a) a e).

# **Titolo V - Norme Comuni / Art. 127 - Riconoscimento reciproco degli Audit**

Fatte salve le possibilità esistenti di effettuare ulteriori audit, qualora un revisore indipendente abbia realizzato sui rendiconti finanziari e sulle relazioni che illustrano l'utilizzo di un contributo dell'Unione un audit fondato sui principi di audit riconosciuti a livello internazionale, che fornisce una ragionevole garanzia di affidabilità, tale audit costituisce la base della garanzia globale di affidabilità, come ulteriormente specificato, ove opportuno, nella normativa settoriale, purché siano sufficientemente comprovate l'indipendenza e la competenza del revisore. A tal fine, la relazione del revisore indipendente e la relativa documentazione di audit sono messe a disposizione su richiesta del Parlamento Europeo, della Commissione, della Corte dei Conti e delle Autorità di Audit degli Stati membri.

# Titolo IX - Premi

## Art. 206 - Disposizioni generali sui Premi

1. I premi sono attribuiti conformemente ai principi della trasparenza e della parità di trattamento e promuovono la realizzazione degli obiettivi strategici dell'Unione.

2. I premi non sono attribuiti direttamente, senza un concorso.

Possono essere pubblicati **concorsi a premi** con un valore unitario pari o superiore a **1.000.000 EUR** solo se essi sono menzionati nella decisione di finanziamento di cui all'art. 110 [Decisioni di finanziamento] e previa trasmissione al Parlamento Europeo e al Consiglio di informazioni in merito ai premi stessi.

3. L'ammontare del premio **non è correlato** ai costi sostenuti dal vincitore.

4. Qualora l'attuazione di un'azione o di un programma di lavoro richieda **l'attribuzione di premi a terzi da parte del beneficiario**, quest'ultimo può attribuire detti premi, purché i criteri di ammissibilità ed attribuzione, l'ammontare dei premi e le modalità di pagamento siano definiti nella convenzione di sovvenzione conclusa tra il beneficiario e la Commissione, **senza alcun margine discrezionale**.



# Art. 207 - Regole di concorso dei premi, attribuzione e pubblicazione (1)

1. Le regole di concorso:

- a) specificano i criteri di ammissibilità;
- b) specificano le modalità e il termine ultimo di iscrizione dei richiedenti, se necessari, e di presentazione delle domande;
- c) specificano i criteri di esclusione di cui all'articolo 136 e i motivi di rigetto di cui all'articolo 141;
- d) prevedono la responsabilità esclusiva del richiedente nel caso di un'azione legale inerente alle attività svolte nell'ambito del concorso;
- e) prevedono l'accettazione da parte dei vincitori degli obblighi di cui all'articolo 129 e degli obblighi in materia di pubblicità specificati dalle regole del concorso;
- f) stabiliscono i criteri di attribuzione, in modo da consentire di valutare la qualità delle domande rispetto agli obiettivi perseguiti e ai risultati attesi, nonché di stabilire obiettivamente se le domande abbiano avuto esito positivo;

# Art. 207 - Regole di concorso dei premi, attribuzione e pubblicazione (2)

g) specificano l'ammontare del premio o dei premi;

h) specificano le modalità di versamento dei premi ai vincitori dopo l'attribuzione.

Ai fini del primo comma, lettera a), i beneficiari sono ammissibili se non altrimenti disposto dalle regole del concorso.

L'articolo 194, paragrafo 3, si applica "mutatis mutandis" alla pubblicazione dei concorsi [Pubblicazione degli Inviti per proposte].

**2.** Le regole di concorso possono fissare le condizioni di annullamento del concorso, in particolare nel caso in cui gli obiettivi di quest'ultimo non possano essere conseguiti.

**3.** I premi sono attribuiti dall'ordinatore responsabile a seguito della valutazione svolta dal **Comitato di Valutazione** di cui all'articolo 150.

L'articolo 200 [Procedura di Valutazione], paragrafi 4 e 6, si applica "mutatis mutandis" alla decisione di attribuzione.

# Art. 207 - Regole di concorso dei premi, attribuzione e pubblicazione (3)

4. I richiedenti sono informati del risultato della valutazione della propria domanda quanto prima, e in ogni caso **entro 15 giorni di calendario** dalla decisione di attribuzione presa dall'ordinatore.

La decisione di attribuzione del premio è comunicata al vincitore e costituisce l'impegno giuridico.

5. Tutti i premi attribuiti nel corso di un esercizio sono oggetto di pubblicazione conformemente all'articolo 38, paragrafi da 1 a 4.

Dopo la pubblicazione la Commissione trasmette al Parlamento Europeo e al Consiglio, su loro richiesta, una relazione riguardante:

a) il numero di richiedenti dell'anno precedente;

b) il numero di richiedenti e la percentuale di domande accolte per ogni concorso;

c) **l'elenco degli esperti** che hanno fatto parte dei **Comitati di Valutazione** dell'anno precedente, con indicazione della **procedura con cui sono stati selezionati**.

# Art. 273 modifiche al Regolamento FSE (1): area del Programma

- Il Regolamento (UE) n. 1304/2013 è così modificato:

**all'articolo 13, paragrafo 2**, è aggiunto il comma seguente:

«Qualora le operazioni di cui al primo comma, lettera a), apportino benefici anche all'area del programma in cui sono attuate, le spese sono assegnate proporzionalmente a tali aree del programma secondo criteri oggettivi»

# Art. 273 modifiche al Regolamento FSE (2): disposizioni in materia di OSC

- **l'articolo 14** è così modificato:

a) è inserito il paragrafo seguente:

«1. Le disposizioni generali applicabili alle opzioni semplificate in materia di costi a titolo del FSE sono fissate negli articoli 67, 68, 68 bis e 68 ter del Regolamento (UE) n. 1303/2013»

b) **i paragrafi 2, 3 e 4 sono soppressi**

# Art. 273 modifiche al Regolamento FSE (3): definizione di “partecipanti”

- **all'allegato I, il punto 1)** è sostituito dal seguente:

«1) Indicatori comuni di output per i partecipanti

**Per “partecipanti” (+)** si intendono le persone che beneficiano direttamente di un intervento dell'FSE, che possono essere identificate, alle quali è possibile chiedere di fornire informazioni circa le loro caratteristiche e per le quali sono previste **spese specifiche**.

Le altre persone non sono considerate partecipanti.

Tutti i dati sono suddivisi per genere.

# Art. 273 modifiche al Regolamento FSE (4): indicatori comuni di output

Gli Indicatori Comuni di Output  
per i partecipanti sono:

- i disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata\*,
- i disoccupati di lunga durata\*,
- le persone inattive\*,
- le persone inattive, che non studiano né seguono corsi di formazione\*,
- i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi\*,
- le persone di età inferiore a 25 anni\*,
- le persone di età superiore a 54 anni\*,

# Art. 273 modifiche al Regolamento FSE (5): indicatori comuni di output

Gli Indicatori Comuni di Output per i partecipanti sono (segue):

- le persone di età superiore a 54 anni che sono disoccupate, inclusi i disoccupati di lunga durata, o inattive, che non studiano né seguono corsi di formazione\* ,
- i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o secondaria inferiore (ISCED 2)\* ,
- i titolari di un diploma di istruzione secondaria superiore (ISCED 3) o post secondaria (ISCED 4)\* ,
- i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8)\* ,
- i migranti, i partecipanti di origine straniera e le minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom)\*\* ,
- i partecipanti con disabilità\*\* ,
- le altre persone svantaggiate\*\*



# Art. 273 modifiche al Regolamento FSE (6): modalità di calcolo dei partecipanti

- Il numero totale dei partecipanti sarà calcolato automaticamente sulla base degli indicatori di output.
- Tali dati sui partecipanti a un'operazione sostenuta dal FSE sono comunicati nelle Relazioni di Attuazione Annuali di cui all'articolo 50, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 111, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
- I seguenti dati sui partecipanti saranno forniti nelle Relazioni di Attuazione Annuali di cui all'art. 50 del Regolam. (UE) n. 1303/2013:
  - i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa\*,
  - le persone provenienti da zone rurali\* (+ +).
- I dati di detti due indicatori saranno raccolti sulla base di un campione rappresentativo di partecipanti all'interno di ogni priorità d'investimento. La validità interna è garantita in modo tale che i dati possano essere generalizzati a livello di priorità di investimento.

# **Art. 273 modifiche al Regolamento FSE (7): modalità di trattamento dei dati**

(+) Le Autorità di Gestione predispongono un sistema che registra e memorizza i dati su singoli partecipanti in formato elettronico, come previsto all'articolo 125, par. 2, lettera d), del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Le modalità di trattamento dei dati adottate dagli Stati membri sono conformi alla Direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (G.U. L 281 del 23.11.1995, pag. 31), in particolare gli articoli 7 e 8.

## **Art. 273 modifiche al Regolamento FSE (8): modalità di trattamento dei dati**

- I dati comunicati per gli indicatori contrassegnati da \* sono dati personali ai sensi dell'articolo 7 della Direttiva 95/46/CE.
- Il loro trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il responsabile del trattamento (articolo 7, lettera c), della Direttiva 95/46/CE).
- Per la definizione di responsabile del trattamento, si veda l'articolo 2 della direttiva 95/46/CE.

## **Art. 273 modifiche al Regolamento FSE (9): modalità di trattamento dei dati**

- I dati comunicati per gli indicatori contrassegnati da \*\* sono una categoria particolare di dati ai sensi dell'articolo 8 della Direttiva 95/46/CE.
- Purché siano previste le opportune garanzie, gli Stati membri possono, per motivi di interesse pubblico rilevante, stabilire ulteriori deroghe oltre a quelle previste dall'articolo 8, paragrafo 2, della Direttiva 95/46/CE sulla base della legislazione nazionale o di una decisione dell'autorità di controllo (art. 8, par. 4, della Direttiva 95/46/CE).

## **Art. 273 modifiche al Regolamento FSE (10): modalità di trattamento dei dati**

(+ +) I dati sono raccolti al livello delle unità amministrative più piccole (unità amministrative locali 2), in conformità del Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (G.U. L 154 del 21.6.2003, pag. 1).».

# Regolamento Omnibus: Consideranda 175 modifiche al Regolamento FESR

Per agevolare gli investimenti nelle infrastrutture **per la cultura e il turismo sostenibile**, fatta salva l'applicazione degli atti giuridici dell'Unione in materia di ambiente, in particolare le direttive 2001/42/CE e 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, a seconda dei casi, è opportuno chiarire alcune restrizioni riguardanti l'ambito del sostegno a tali investimenti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. È pertanto necessario introdurre **chiare restrizioni** per quanto riguarda **la limitazione** dell'entità del contributo del FESR a tali investimenti a decorrere dal 2 Agosto 2018.

# Art. 271 modifiche al Regolam. FESR (1): infrastrutture per la cultura e il turismo sostenibile (1)

Il Regolamento (UE) n. 1301/2013 è così modificato dal Regolamento Omnibus:

1) **l'articolo 3** (Ambito di applicazione del sostegno a titolo del FESR), paragrafo 1, è così modificato:

a) **la lettera e) è sostituita** dalla seguente:

«**e)** investimenti nello sviluppo del potenziale endogeno attraverso investimenti fissi in attrezzature e infrastrutture, **tra cui infrastrutture per la cultura e il turismo sostenibile**, servizi alle imprese, sostegno a organismi di ricerca e innovazione e investimenti in tecnologie e nella ricerca applicata nelle imprese;»;

# Art. 271 modifiche al Regolam. FESR (1): infrastrutture per la cultura e il turismo sostenibile (2)

b) è aggiunto il comma seguente:

«Gli investimenti in **infrastrutture per la cultura e il turismo sostenibile** di cui al primo comma, lettera e), del presente paragrafo sono considerati di **ridotte dimensioni** e ammissibili a un sostegno qualora il contributo all'operazione a titolo del FESR **non superi 10.000.000 EUR.**

Tale massimale è innalzato a **20.000.000 EUR** nel caso delle infrastrutture considerate Patrimonio Culturale ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione dell'Unesco sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale del 1972.»;



# Regolamento Omnibus: Consideranda 176 modifiche al Regolamento FESR

- Per rispondere alle sfide poste da flussi sempre più ingenti di migranti e rifugiati, è opportuno esplicitare gli obiettivi ai quali può contribuire il **sostegno** del **FESR** ai **migranti** e ai **rifugiati**, al fine di consentire agli Stati membri di realizzare investimenti incentrati sui cittadini di paesi terzi legalmente soggiornanti, compresi i richiedenti asilo e i beneficiari di protezione internazionale.

# Art. 271 modifiche al Regolam. FESR (2): migranti e rifugiati, infrastrutture sociali

2) **all'articolo 5** (Priorità di Investimento), punto 9), è aggiunta la lettera seguente:

«**e)** sostenendo l'accoglienza e l'integrazione socioeconomica di **migranti e rifugiati**;»;

3) nella **tabella** dell'**Allegato I**, il testo che inizia con «**Infrastrutture sociali**» fino alla fine della tabella è sostituito dal seguente:

«Infrastrutture sociali

Assistenza all'infanzia e istruzione	persone	Capacità dell'infrastruttura per l'assistenza all'infanzia o l'istruzione sostenuta
Sanità	persone	Popolazione coperta dai servizi sanitari migliorati
Edilizia abitativa	alloggi	Abitazioni ripristinate
	alloggi	Abitazioni ripristinate, di cui per migranti e rifugiati (esclusi i centri di accoglienza)
Migranti e rifugiati	persone	Capacità dell'infrastruttura a sostegno di migranti e rifugiati (esclusi gli alloggi)

Indicatori specifici per lo sviluppo urbano

	persone	Popolazione che vive in aree con strategie di sviluppo urbano integrato
	metri quadrati	Spazi aperti creati o ripristinati in aree urbane
	metri quadrati	Edifici pubblici o commerciali costruiti o ristrutturati in aree urbane».

# Grazie per l'attenzione

**Avv. Vito Vacca**